

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

18 ottobre 2011 \*

Nella causa T-53/10,

**Peter Reisenthel**, residente in Gilching (Germania), rappresentato dall'avv. E. A. Busse,

ricorrente,

contro

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)**, rappresentato inizialmente dal sig. S. Schöffner, successivamente dalla sig.ra R. Manea e dal sig. G. Schneider, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI:

**Dynamic Promotion Co. Ltd**, con sede in Bangkok (Tailandia),

\* Lingua processuale: il tedesco.

avente ad oggetto un ricorso proposto, da un lato, contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI 6 novembre 2009, come rettificata dalla decisione 10 dicembre 2009 (procedimento R 621/2009-3) e, dall'altro, contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI 22 marzo 2010 (procedimento R 621/2009-3), relative ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra il sig. Peter Reisenhel e la Dynamic Promotion Co. Ltd,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová (relatore), presidente, K. Jürimäe e dal sig. M. van der Woude, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Heeren, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 febbraio 2010,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 maggio 2010,

vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 16 luglio 2010,

vista la domanda di misure istruttorie del ricorrente 30 agosto 2010,

vista la modifica della composizione delle sezioni del Tribunale,

viste le osservazioni depositate dall'UAMI presso la cancelleria del Tribunale il 30 settembre 2010,

visto il quesito scritto del Tribunale alle parti,

in seguito all'udienza del 6 aprile 2011,

ha pronunciato la seguente

## **Sentenza**

### **Fatti**

- 1 La controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), la Dynamic Promotion Co. Ltd, è titolare del disegno o modello comunitario registrato con il numero 217955-0001 (in prosieguo: il «disegno o modello contestato»).
- 2 Il 22 aprile 2008 il ricorrente, il sig. Peter Reisenhel, ha depositato dinanzi all'UAMI — tramite il suo rappresentante — una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato, in applicazione dell'art. 25, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2001, n. 6/2002, [sui] disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).

- 3 Con decisione 20 maggio 2009 (in prosieguo: la «decisione della divisione di annullamento»), la divisione di annullamento dell'UAMI ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato. La decisione della divisione di annullamento consta di sei pagine. Il giorno della sua adozione, essa è stata inviata dall'UAMI per fax e per posta al rappresentante del ricorrente, unitamente ad una lettera di accompagnamento di una pagina. Il ricorrente ha ricevuto la notifica per posta il 25 maggio 2009.
  
- 4 Il 3 giugno 2009 la decisione della divisione di annullamento è stata oggetto di un ricorso proposto dal ricorrente. Il rappresentante di quest'ultimo ha trasmesso all'UAMI la memoria contenente i motivi del ricorso, inizialmente per posta, il 21 settembre 2009, successivamente per fax, il 23 settembre 2009. L'UAMI ha ricevuto l'invio per fax il 23 settembre 2009, poi l'invio per posta il 24 settembre 2009.
  
- 5 Il 13 ottobre 2009 il ricorrente è stato informato dalla cancelleria delle commissioni di ricorso dell'UAMI che il termine per depositare la memoria contenente i motivi del ricorso, previsto dall'art. 57 del regolamento n. 6/2002, era scaduto il 21 settembre 2009. Di conseguenza, secondo l'UAMI, il ricorso del ricorrente poteva essere viziato da irricevibilità, poiché la memoria di cui trattasi era stata ricevuta il 23 settembre 2009 e, pertanto, fuori termine. A tal proposito, al ricorrente è stato concesso un termine che scadeva il 13 novembre 2009 entro cui presentare le sue osservazioni.
  
- 6 Nelle osservazioni del 14 ottobre 2009, il ricorrente ha fatto valere che la decisione della divisione di annullamento gli era stata notificata solamente per posta il 25 maggio 2009, il che sarebbe attestato dal timbro di ricevimento apposto sul documento notificato all'ufficio del rappresentante del ricorrente. Di conseguenza, la memoria contenente i motivi del ricorso sarebbe stata presentata nei termini.
  
- 7 Con decisione 6 novembre 2009 (in prosieguo: la «decisione 6 novembre 2009»), la terza commissione di ricorso ha dichiarato irricevibile il ricorso. Facendo riferimento al rapporto di trasmissione del fax della divisione di annullamento, contenuto nel fascicolo amministrativo, essa ha rilevato che la decisione della divisione di annullamento

era stata effettivamente notificata per fax al rappresentante del ricorrente il 20 maggio 2009. Essa ne ha dedotto che il termine per depositare la memoria contenente i motivi del ricorso fosse scaduto il 21 settembre 2009 e che, di conseguenza, la memoria ricevuta il 23 settembre 2009 fosse stata presentata fuori termine. In tale contesto, la commissione di ricorso ha inoltre ritenuto che il timbro di ricevimento fosse privo di valore probatorio relativamente alla questione della data di notifica della decisione della divisione di annullamento.

- 8 Il 12 novembre 2009 il ricorrente ha trasmesso all'UAMI nuove osservazioni, integrate dal rapporto di ricezione del fax del suo rappresentante per il periodo compreso tra il 18 e il 25 maggio 2009 compreso. A parere del ricorrente, il rapporto dimostrava che la decisione della divisione di annullamento non era stata notificata per fax al suo rappresentante il 20 maggio 2009.
  
- 9 Con decisione 10 dicembre 2009 (in prosieguo: la «decisione 10 dicembre 2009»), la terza commissione di ricorso ha rettificato la decisione 6 novembre 2009, ai sensi dell'art. 39 del regolamento (CE) della Commissione 21 ottobre 2002, n. 2245, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 6/2002 (GU L 341, pag. 28). Secondo la commissione di ricorso, occorre prendere in considerazione le osservazioni del ricorrente del 12 novembre 2009, presentate prima della scadenza del termine concesso dall'UAMI al ricorrente. Tuttavia, la commissione di ricorso ha ritenuto che il rapporto di ricezione fornito dal ricorrente non consentisse di rimettere in discussione gli elementi dedotti dall'UAMI in merito alla notifica della decisione della divisione di annullamento via fax il 20 maggio 2009. In particolare, detto rapporto di ricezione avrebbe attestato la ricezione di un fax di sette pagine da parte del rappresentante del ricorrente il 20 maggio 2009 alle ore 12:35. Secondo la commissione di ricorso, questo documento corrispondeva alla decisione della divisione di annullamento, trasmessa con la lettera di accompagnamento. Di conseguenza, la commissione di ricorso ha deciso di mantenere il dispositivo della decisione 6 novembre 2009.
  
- 10 Il 23 dicembre 2009 il ricorrente ha chiesto di rettificare nuovamente la decisione 6 novembre 2009, affinché si riconoscesse che la sua memoria contenente i motivi del ricorso era stata presentata entro i termini. A tal proposito, il ricorrente ha presentato nuovi elementi sullo svolgimento del lavoro e sull'elaborazione dei fax in seno

all'ufficio del suo rappresentante nonché sull'apposizione sistematica del numero del mittente sui fax provenienti dall'UAMI. In subordine, il ricorrente ha chiesto una restitutio in integrum a norma dell'art. 67 del regolamento n. 6/2002.

- <sup>11</sup> Con decisione 22 marzo 2010 (in prosieguo: la «decisione 22 marzo 2010»), la terza commissione di ricorso ha respinto le domande del ricorrente presentate il 23 dicembre 2009. Riguardo alla domanda di rettifica, essa non ha ritenuto soddisfatte le condizioni di cui all'art. 39 del regolamento n. 2245/2002.

### **Conclusioni delle parti**

- <sup>12</sup> Nell'atto di ricorso, il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- in via principale, annullare la decisione 6 novembre 2009, come rettificata dalla decisione 10 dicembre 2009;
  
  - in subordine, concedergli la restitutio in integrum;
  
  - condannare l'UAMI alle spese.

13 Con lettera 7 aprile 2010, il ricorrente ha adattato le sue conclusioni in seguito all'adozione della decisione 22 marzo 2010, chiedendo inoltre che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione 22 marzo 2010;

— dichiarare che la memoria contenente i motivi del ricorso era stata presentata entro i termini dinanzi alla commissione di ricorso.

14 Nella replica, il ricorrente ha rinunciato ai capi delle conclusioni diretti ad ottenere la restitutio in integrum e la dichiarazione che la memoria contenente i motivi del ricorso era stata presentata entro i termini dinanzi alla commissione di ricorso. Di conseguenza, egli chiede, in definitiva, al Tribunale di annullare la decisione 6 novembre 2009, come rettificata dalla decisione 10 dicembre 2009, di annullare la decisione 22 marzo 2010 e di condannare l'UAMI alle spese.

15 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare il ricorrente alle spese.

## In diritto

- 16 Il ricorrente presenta due motivi relativi, il primo, ad una violazione del diritto al contraddittorio, e, il secondo, ad un errore di valutazione. Egli chiede altresì al Tribunale l'adozione di un provvedimento istruttorio.
- 17 L'UAMI contesta la fondatezza dei motivi del ricorrente. Esso fa valere inoltre che la domanda di annullamento della decisione 22 marzo 2010 è irricevibile e che taluni allegati al ricorso non possono essere presi in considerazione dal Tribunale.
- 18 Quest'ultimo ritiene necessario procedere, oltre all'analisi dei motivi e degli argomenti delle parti, all'esame d'ufficio della competenza dell'UAMI ad adottare le decisioni 10 dicembre 2009 e 22 marzo 2010.

### *Sulla ricevibilità della domanda di annullamento della decisione 22 marzo 2010*

- 19 L'UAMI sostiene che la domanda di annullamento della decisione 22 marzo 2010 è irricevibile, poiché essa modifica l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso. Infatti, detta decisione avrebbe avuto ad oggetto due domande del ricorrente presentate successivamente all'adozione delle decisioni 6 novembre 2009 e 10 dicembre 2009.
- 20 Il ricorrente ritiene che, chiedendo l'annullamento della decisione 22 marzo 2010, esso non abbia modificato l'oggetto della controversia, ma lo abbia solamente ampliato. Orbene, una siffatta estensione sarebbe ammissibile, secondo la giurisprudenza, per motivi di economia processuale.

- 21 In via preliminare, va rammentato che, a norma dell'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale, le memorie delle parti non possono modificare l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso.
- 22 Nella fattispecie, la decisione 22 marzo 2010 è stata adottata in risposta alla lettera del ricorrente 23 dicembre 2009, nella quale quest'ultimo aveva chiesto, da un lato, una seconda rettifica della decisione 6 novembre 2009 e, dall'altro, in subordine, la restitutio in integrum.
- 23 Queste due domande sono state esaminate separatamente nella decisione 22 marzo 2010 prima di essere entrambe respinte.
- 24 Orbene, dalla decisione 22 marzo 2010 risulta che la domanda di rettifica presentata dal ricorrente nella lettera 23 dicembre 2009 riguardava la questione se la decisione della divisione di annullamento fosse stata notificata al ricorrente per fax il 20 maggio 2009. Essa, quindi, aveva esattamente il medesimo oggetto delle decisioni 6 novembre e 10 dicembre 2009. Per questo motivo, nella parte concernente la domanda di rettifica, la decisione 22 marzo 2010 costituisce una continuazione delle decisioni precedenti della commissione di ricorso, con la conseguenza che essa non modifica l'oggetto della controversia dinanzi a quest'ultima.
- 25 Per contro, il ricorrente ha chiesto all'UAMI la restitutio in integrum per la prima volta nella sua lettera 23 dicembre 2009. Tale questione, dunque, non era oggetto né della decisione 6 novembre 2009 né della decisione 10 dicembre 2009. Pertanto, là dove la domanda di annullamento della decisione 22 marzo 2010 riguarda la restitutio in integrum, essa modifica l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso ai sensi dell'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura.

- 26 Ciò considerato, occorre dichiarare la ricevibilità della domanda di annullamento della decisione 22 marzo 2010 nella parte attinente alla domanda di rettifica e l'irricevibilità della stessa nella parte riguardante la domanda di restitutio in integrum.

*Sulla competenza dell'UAMI ad adottare le decisioni 10 dicembre 2009 e 22 marzo 2010*

- 27 In via preliminare, va rilevato che l'esame della competenza dell'autore dell'atto rappresenta una questione di ordine pubblico che deve, in quanto tale, essere sollevata d'ufficio (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 febbraio 1992, cause riunite T-79/89, da T-84/89 a T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89, BASF e a./Commissione, Racc. pag. II-315, punto 31).

- 28 Nella fattispecie, il Tribunale ritiene necessario esaminare la competenza della commissione di ricorso dell'UAMI ad adottare le decisioni 10 dicembre 2009 e 22 marzo 2010 sul fondamento dell'art. 39 del regolamento n. 2245/2002.

- 29 A norma dell'art. 39 del regolamento n. 2245/2002:

«Nelle decisioni dell'[UAMI] possono essere rettificati unicamente gli errori linguistici o di trascrizione nonché gli errori manifesti. Essi sono rettificati, d'ufficio od a richiesta della parte interessata, dall'organo che ha preso la decisione».

- 30 Nel caso di specie, né le modifiche operate dalla decisione 10 dicembre 2009 né quelle richieste dal ricorrente il 23 dicembre 2009 riguardano errori linguistici o di trascrizione, il che, peraltro, non è contestato dalle parti.
- 31 Il ricorrente sostiene, in risposta ad un quesito scritto posto dal Tribunale nell'ambito delle misure d'organizzazione del procedimento, che le modifiche di cui trattasi non riguardano nemmeno la rettifica di errori manifesti. Egli ritiene, di conseguenza, che le decisioni 10 dicembre 2009 e 22 marzo 2010 debbano essere annullate per incompetenza dell'UAMI.
- 32 Per quanto riguarda la decisione 10 dicembre 2009, l'UAMI rileva che l'omessa presa in considerazione delle osservazioni del ricorrente presentate entro il termine impartito costituiva un errore manifesto ai sensi dell'art. 39 del regolamento n. 2245/2002. In subordine, esso fa valere che detta decisione della commissione di ricorso poteva essere basata su un altro fondamento giuridico, in particolare sul principio generale del diritto che autorizza la revoca di un atto amministrativo illegittimo.
- 33 Quanto alla decisione 22 marzo 2010, l'UAMI sostiene che la commissione di ricorso era competente a statuire sulla domanda di rettifica del ricorrente 23 dicembre 2009 in forza dell'art. 39 del regolamento n. 2245/2002.
- 34 Alla luce dell'argomentazione delle parti, si deve verificare se le modifiche operate dalla decisione 10 dicembre 2009 e quelle richieste dal ricorrente il 23 dicembre 2009 riguardassero la rettifica di errori manifesti ai sensi dell'art. 39 del regolamento n. 2245/2002.

35 A tal proposito, secondo la giurisprudenza, data l'importanza del carattere vincolante del dispositivo di una decisione definitiva emanata da un'autorità competente e in ossequio al principio della certezza del diritto, la norma che consente di apportare, eccezionalmente, rettifiche ulteriori ad una siffatta decisione va interpretata restrittivamente. Pertanto, la nozione di «errore manifesto» è limitata ad errori formali la cui erroneità risulti chiaramente dal corpo della decisione stessa e che non incidano sulla portata e sulla sostanza di quest'ultima, come caratterizzata dal suo dispositivo e dalla sua motivazione. Per contro, la nozione di «errore manifesto» non può contemplare l'errore atto a viziare la sostanza della decisione impugnata [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 dicembre 2006, causa T-392/04, Gagliardi/UAMI — Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ MANU MANU), non pubblicata nella Raccolta, punto 55].

Sulla decisione 10 dicembre 2009

36 Occorre constatare che la commissione di ricorso, adottando la decisione 10 dicembre 2009, ha fatto uso, in sostanza, del meccanismo di rettifica per rimediare ad una violazione dei diritti della difesa del ricorrente, quali sanciti dall'art. 62 del regolamento n. 6/2002, risultante dal fatto che la decisione 6 novembre 2009 era stata adottata prima della scadenza del termine concesso al ricorrente per presentare le proprie osservazioni.

37 Orbene, una siffatta violazione dei diritti della difesa non costituisce un errore manifesto ai sensi dell'art. 39 del regolamento n. 2245/2002, come interpretato al punto 35 di cui sopra. Infatti, una violazione simile rappresenta un errore che inficia il procedimento sfociato nell'adozione della decisione 6 novembre 2009 e, pertanto, atto a viziare la sostanza di detta decisione. Del pari, la presa in considerazione delle osservazioni presentate dal ricorrente entro il termine impartito ha inficiato la motivazione della decisione 6 novembre 2009 e, di conseguenza, il suo contenuto.

- 38 L'art. 39 del regolamento n. 2245/2002, quindi, non costituiva un fondamento giuridico adeguato tale da consentire all'UAMI di rimediare alla violazione dei diritti della difesa del ricorrente, intervenuta nel procedimento che ha condotto all'adozione della decisione 6 novembre 2009. Di conseguenza, la commissione di ricorso non era competente ad adottare la decisione 10 dicembre 2009 sul fondamento di tale disposizione.
- 39 Ferma restando la conclusione di cui al punto precedente, va rilevato che, come fa valere l'UAMI, la decisione 10 dicembre 2009 poteva, in linea di principio, essere adottata dalla commissione di ricorso sulla base di un altro fondamento giuridico.
- 40 Infatti, la giurisprudenza ha sancito un principio generale del diritto secondo il quale è ammessa la revoca retroattiva di un atto amministrativo illegittimo che ha creato diritti soggettivi, purché l'istituzione da cui l'atto promana rispetti le condizioni relative all'osservanza di un termine ragionevole e al legittimo affidamento del beneficiario dell'atto che ha potuto confidare nella sua legittimità (sentenze della Corte 12 luglio 1957, cause riunite 7/56 e 3/57-7/57, *Algera e a./Assemblea comune*, Racc. pag. 81, 116, e 3 marzo 1982, causa 14/81, *Alpha Steel/Commissione*, Racc. pag. 749, punto 10; sentenza del Tribunale 12 settembre 2007, causa T-25/04, *González y Díez/Commissione*, Racc. pag. II-3121, punto 97).
- 41 Tuttavia, nonostante l'esistenza di un altro fondamento giuridico, l'errore nella scelta del fondamento giuridico implica l'annullamento dell'atto di cui trattasi qualora esso sia idoneo a produrre conseguenze sul suo contenuto, in particolare viziando d'irregolarità il procedimento di adozione di tale atto [v., in tal senso, sentenze della Corte 10 dicembre 2002, causa C-491/01, *British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco*, Racc. pag. I-11453, punto 98, e 11 settembre 2003, causa C-211/01, *Commissione/Consiglio*, Racc. pag. I-8913, punto 52].

42 Orbene, nella fattispecie, la giurisprudenza citata sopra al punto 40 non prevede alcun procedimento particolare per la revoca di un atto illegittimo.

43 Quanto all'osservanza delle condizioni poste da detta giurisprudenza, da un lato, la decisione 10 dicembre 2009 è intervenuta un mese e quattro giorni dopo quella del 6 novembre 2009, il che costituisce un termine ragionevole.

44 Dall'altro, la decisione 6 novembre 2009, respingendo il ricorso del ricorrente avverso la decisione della divisione di annullamento, favoriva la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso. Orbene, nella misura in cui la decisione 10 dicembre 2009 non ha modificato il dispositivo della decisione 6 novembre 2009, il legittimo affidamento della controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso non è stato leso.

45 Pertanto, non sussistono elementi atti a suggerire che il contenuto della decisione 10 dicembre 2009 possa essere stato inficiato dalla scelta errata del fondamento giuridico. Ciò considerato, l'annullamento di detta decisione, a causa di tale errore, sarebbe privo di qualunque effetto utile, in quanto la decisione presa dalla commissione di ricorso a seguito dell'annullamento sarebbe adottata alle medesime condizioni e fondata sugli stessi elementi della decisione annullata.

46 Per questo motivo, si deve concludere che l'errore della commissione di ricorso quanto alla scelta del fondamento giuridico applicabile non giustifica l'annullamento della decisione 10 dicembre 2009.

## Sulla decisione 22 marzo 2010

- 47 La domanda di rettifica del ricorrente 23 dicembre 2009 mirava a far accertare che la memoria contenente i motivi del ricorso era stata presentata nei termini. Orbene, una siffatta domanda non è diretta alla rettifica di un errore formale da cui è inficiata la decisione di cui trattasi, bensì ad un riesame nel merito di quest'ultima e all'adozione di una nuova decisione avente un contenuto differente.
- 48 Pertanto, tenuto conto di quanto esposto sopra al punto 35, l'errore invocato dal ricorrente nella domanda 23 dicembre 2009 non costituiva un errore manifesto ai sensi dell'art. 39 del regolamento n. 2245/2002, con la conseguenza che la commissione di ricorso non era competente a trattare detta domanda nel merito in forza di tale disposizione.
- 49 Inoltre, nella misura in cui la commissione di ricorso, rigettando la domanda 23 dicembre 2009, ha ritenuto implicitamente che la sua precedente decisione sul ricorso non fosse illegittima, essa non era nemmeno competente a procedere alla revoca di detta decisione.
- 50 Di conseguenza, la commissione di ricorso non aveva alcuna competenza ad adottare la decisione 22 marzo 2010 per quanto concerne il rigetto nel merito della domanda di rettifica 23 dicembre 2009.
- 51 Ciò considerato, occorre annullare la decisione 22 marzo 2010 nella parte riguardante la domanda di rettifica del ricorrente 23 dicembre 2009.

*Sugli allegati al ricorso*

- 52 Secondo l'UAMI, poiché gli allegati K 8 e K 13 al ricorso sono stati presentati dinanzi ad esso solamente dopo l'adozione delle decisioni 6 novembre e 10 dicembre 2009, essi non possono essere presi in considerazione.
- 53 Il ricorrente non ha risposto specificamente all'argomento dell'UAMI.
- 54 Va osservato che i documenti in esame, vale a dire le dichiarazioni sull'onore del rappresentante del ricorrente e di un'impiegata di quest'ultimo, sono stati presentati dinanzi all'UAMI in allegato alla lettera del ricorrente 23 dicembre 2009, ovvero successivamente alla scadenza del termine impartito al ricorrente dall'UAMI per presentare le sue osservazioni sulla ricevibilità della memoria contenente i motivi del ricorso. Pertanto, essi non facevano parte del contesto di fatto della causa quale esistente al momento dell'adozione della decisione 10 dicembre 2009.
- 55 Del resto, i documenti in oggetto sono stati esaminati dalla commissione di ricorso nella decisione 22 marzo 2010. Orbene, da un lato, risulta dai punti 47-51 di cui sopra che essi non avrebbero dovuto costituire oggetto di un esame per quanto riguarda la domanda di rettifica del ricorrente, dato che la commissione di ricorso non aveva alcuna competenza a trattare tale domanda nel merito. Dall'altro, nella parte in cui la decisione 22 marzo 2010 concerne la domanda di restitutio in integrum, essa non rientra nell'oggetto della controversia dinanzi al Tribunale, come risulta dai precedenti punti 19-26. Di conseguenza, il contenuto degli allegati K 8 e K 13 non è comunque pertinente rispetto a detto oggetto.

56 Pertanto, non è necessario per il Tribunale prendere in considerazione gli allegati K 8 e K 13 al ricorso in quanto essi, da un lato, non rientravano nel contesto di fatto alla data di adozione della decisione 10 dicembre 2009 e, dall'altro, non formano oggetto della controversia dinanzi al Tribunale come precisato nei punti 19-26 di cui sopra.

### *Nel merito*

57 Il ricorrente presenta due motivi relativi, il primo, ad una violazione del diritto al contraddittorio e, il secondo, ad un errore di valutazione. Tuttavia, va osservato che questi due motivi hanno essenzialmente il medesimo oggetto e, pertanto, si confondono, nei limiti in cui entrambi riguardano l'errore che la commissione di ricorso avrebbe commesso ritenendo che la memoria contenente i motivi del ricorso fosse stata presentata fuori termine e, di conseguenza, fosse irricevibile. Occorre quindi esaminare i due motivi congiuntamente.

58 Il ricorrente fa valere, in sostanza, che la decisione della divisione di annullamento gli era stata notificata per posta il 25 maggio 2009, sicché la memoria contenente i motivi del ricorso, ricevuta dall'UAMI il 23 settembre 2009, sarebbe stata presentata entro il termine di quattro mesi previsto dall'art. 57 del regolamento n. 6/2002.

59 Il ricorrente contesta, in tale ambito, che la decisione della divisione di annullamento sia stata notificata per fax al suo rappresentante il 20 maggio 2009 e ricorda che l'onere della prova, al riguardo, spetta all'UAMI.

60 L'UAMI critica la fondatezza degli argomenti del ricorrente.

- <sup>61</sup> In via preliminare, va rammentato che dall'art. 47 del regolamento n. 2245/2002 emerge che l'UAMI può notificare le sue decisioni per fax [v., per analogia, sentenza del Tribunale 19 aprile 2005, cause riunite T-380/02 e T-128/03, Success-Marketing/UAMI — Chipita (PAN & CO), Racc. pag. II-1233, punti 54-61].
- <sup>62</sup> L'art. 51 del regolamento n. 2245/2002 precisa che le modalità di trasmissione per fax sono determinate dal presidente dell'UAMI.
- <sup>63</sup> A tal proposito, l'art. 2 della decisione EX-03-04 del presidente dell'UAMI 20 gennaio 2003 precisa quanto segue:

«Qualunque decisione, comunicazione o notifica trasmessa dall'[UAMI] per fax o per via elettronica nell'ambito di procedimenti relativi a disegni o modelli comunitari registrati indica nell'intestazione l'organo responsabile nonché il nome completo dell'agente o degli agenti responsabili alla fine della decisione, comunicazione o notifica. Tali indicazioni sostituiscono ogni sigillo o firma».

- <sup>64</sup> Nel caso di specie, il rapporto di trasmissione dell'UAMI attinente alla notifica per fax della decisione della divisione di annullamento contiene i seguenti elementi:

— copia della prima pagina del fax, ovvero una lettera di accompagnamento inviata al rappresentante del ricorrente contenente l'identificazione dell'organo responsabile (HAUPTABTEILUNG GESCHMACKSMUSTER — NICHTIGKEITSABTEILUNG) e quella dell'agente responsabile, nonché l'indicazione secondo la quale una decisione di sei pagine della divisione di annullamento 20 maggio 2009 era ad essa allegata;

- 20 maggio 2009 alle ore 12:22 per quanto concerne la data e l'ora della comunicazione;
  
- «+34965139818» in relazione al numero di fax dell'UAMI;
  
- «00498982006111» per quanto riguarda il numero di fax del destinatario;
  
- «7» in merito al numero di pagine trasmesse;
  
- la menzione «OK» per il risultato della trasmissione;
  
- 20 maggio 2009 alle ore 12:27 in ordine alla data e all'ora della produzione del rapporto.

<sup>65</sup> Pertanto, alla luce del rapporto di trasmissione, si deve constatare, in primo luogo, che l'UAMI ha rispettato i requisiti posti dall'art. 2 della decisione EX-03-04 relativamente alle formalità di una notifica via fax.

<sup>66</sup> In secondo luogo, dal rapporto di trasmissione emerge altresì che, in data 20 maggio 2009 alle ore 12:22, l'UAMI ha inviato al rappresentante del ricorrente un fax di sette pagine comprendente una lettera di accompagnamento di una pagina che indicava che la decisione della divisione di annullamento di sei pagine era ad essa allegata.

- 67 Infine, secondo il rapporto di trasmissione, il fax trasmesso dall'UAMI alle ore 12:22 è stato ricevuto correttamente dall'apparecchio per fax del rappresentante del ricorrente.
- 68 Occorre esaminare i quattro argomenti invocati dal ricorrente al fine di contestare quest'ultima affermazione.
- 69 Così, in primo luogo, il ricorrente fa valere che emerge dal rapporto di ricezione del fax del suo rappresentante per il periodo compreso tra il 18 e il 25 maggio, da egli presentato, che un fax di sette pagine, proveniente da un mittente non identificato, è stato ricevuto il 20 maggio 2009 alle ore 12:35.
- 70 Detta circostanza, di per sé, tende a rafforzare il valore probatorio del rapporto di trasmissione esaminato in precedenza, poiché essa indica che un fax avente il medesimo numero di pagine del fax trasmesso dall'UAMI è stato ricevuto, appena dopo, dal rappresentante del ricorrente.
- 71 In secondo luogo, il ricorrente sostiene tuttavia che un eccessivo intervallo separa l'invio del fax dell'UAMI e la ricezione di un fax da parte del rappresentante del ricorrente.
- 72 A tal proposito, si deve riconoscere che, sebbene dal rapporto di trasmissione del fax dell'UAMI risulti che la trasmissione del fax è iniziata alle ore 12:22 e si è conclusa non oltre le ore 12:27, il rapporto di ricezione del fax del rappresentante del ricorrente indica le ore 12:35 come ora di ricezione.
- 73 Ciò precisato, come fatto valere in udienza dall'UAMI, questa sfasatura di otto minuti può spiegarsi con la circostanza che i due fax in esame, a causa di regolazioni effettuate manualmente, non siano regolati esattamente sulla stessa ora, mostrando così dati che differiscono in una certa misura.

- 74 Pertanto, l'intervallo accertato tra l'invio e la ricezione non implica che il fax ricevuto dal rappresentante del ricorrente non sia lo stesso trasmesso dall'UAMI.
- 75 In terzo luogo, il ricorrente osserva che il fax ricevuto dal suo rappresentante alle ore 12:35 non indica il numero del mittente.
- 76 Orbene, anche supponendo che, come sostiene il ricorrente, il numero del mittente sia in genere apposto sui fax provenienti dall'UAMI, questa circostanza non esclude che una siffatta identificazione non sia visualizzata da un determinato fax, in particolare per motivi tecnici. A tal proposito, l'UAMI ha in effetti precisato, in udienza, che l'apparecchio per fax utilizzato per inviare il fax di cui trattasi non faceva parte del suo sistema informatico, con la conseguenza che esso non era programmato automaticamente per mostrare il numero del mittente.
- 77 Inoltre, dalla decisione EX-03-04 non risulta che l'UAMI dovrebbe indicare sui fax che invia il numero del mittente, e il ricorrente non fa valere che un obbligo simile esista in base ad un altro fondamento.
- 78 Ciò considerato, il fatto di non aver indicato il numero del mittente del fax ricevuto dal rappresentante del ricorrente non consente neanch'esso di ritenere che non si trattasse del fax trasmesso dall'UAMI.
- 79 In quarto luogo, il ricorrente sostiene che egli non può essere obbligato a dimostrare un fatto negativo, vale a dire la mancata ricezione del fax inviato dall'UAMI, al fine di poter mettere in discussione il valore probatorio del rapporto di trasmissione relativo alla notifica via fax della decisione della divisione di annullamento.

- 80 Tuttavia, va constatato che il valore probatorio di detto rapporto di trasmissione avrebbe potuto essere contestato dalla produzione di prove positive. Infatti, il ricorrente avrebbe potuto produrre, in particolare, il fax che ha in effetti ricevuto il 20 maggio 2009 alle ore 12:35, allo scopo di dimostrare che non si trattava del fax trasmesso dall'UAMI lo stesso giorno alle ore 12:22.
- 81 Ciononostante, il ricorrente sostiene che non può essergli imposta la produzione di tale elemento. Da un lato, a causa della mancata identificazione del numero di fax del mittente, non sarebbe possibile determinare come è stato trattato il fax di cui trattasi. Dall'altro, sarebbe trascorso un lasso di tempo considerevole dalla sua ricezione.
- 82 Tali argomenti non possono essere accolti. Infatti, le modalità di trattamento dei fax ricevuti dal rappresentante del ricorrente rientrano nell'esclusiva responsabilità di tale rappresentante. Di conseguenza, poiché dall'esame dei rapporti di trasmissione e di ricezione emerge che l'UAMI ha inviato un fax al rappresentante del ricorrente e che, appena dopo, quest'ultimo ha ricevuto un fax da un mittente non identificato avente lo stesso numero di pagine, il ricorrente deve farsi carico delle conseguenze della mancata presentazione del fax effettivamente ricevuto da detto rappresentante.
- 83 Ciò vale a maggior ragione considerato che, in forza dell'art. 28, n. 1, lett. c), i), del regolamento n. 2245/2002, letto in combinato disposto con l'art. 1, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento, il richiedente la dichiarazione di nullità o il suo rappresentante è libero di indicare o meno un numero di fax e, pertanto, di determinare se questo mezzo di comunicazione sarà utilizzato nella trasmissione delle comunicazioni tra esso e l'UAMI. Infatti, in una tale situazione, spetta al richiedente la dichiarazione di nullità o al suo rappresentante adottare le adeguate precauzioni per essere in grado di determinare, se del caso, il contenuto dei documenti effettivamente ricevuti tramite detto mezzo di comunicazione.

- 84 Alla luce di quanto precede, si deve concludere che il rapporto di trasmissione dimostra a sufficienza che la decisione della divisione di annullamento è stata notificata via fax al rappresentante del ricorrente il 20 maggio 2009. Pertanto, la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore nel ritenere che la memoria contenente i motivi del ricorso, ricevuta il 23 settembre 2009, sia stata ricevuta oltre il termine previsto dall'art. 57 del regolamento n. 6/2002 e non potesse quindi essere presa in considerazione.
- 85 Ciò considerato, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, la commissione di ricorso non era obbligata a considerare l'ipotesi di un problema tecnico di ricezione di detto fax o dell'invio di quest'ultimo ad un numero errato. Del resto, il ricorrente non fornisce alcuna precisazione in merito alla natura di un eventuale problema tecnico e non contesta che il numero del destinatario che compare sul rapporto di trasmissione sia il numero di fax del suo rappresentante.
- 86 Il ricorrente non può nemmeno legittimamente far valere che la commissione di ricorso, non consentendogli di presentare osservazioni, ha violato il suo diritto al contraddittorio. Infatti, da un lato, non avendo presentato, nel termine all'uopo previsto, alcuna memoria contenente i motivi del ricorso, lo stesso ricorrente ha omesso di avvalersi di tale diritto relativamente ai motivi del suo ricorso. Dall'altro, riguardo alla ricevibilità della memoria contenente i motivi del ricorso, il ricorrente, in data 14 ottobre e 12 novembre 2009, ha presentato osservazioni all'UAMI che sono state esaminate dalla commissione di ricorso nelle decisioni 6 novembre e 10 dicembre 2009.
- 87 Infine, il ricorrente sostiene che gli interessi coinvolti non sono stati sufficientemente ponderati dalla commissione di ricorso, in particolare per quanto concerne un'eventuale domanda di restituito in integrum diretta a risolvere il problema della trasmissione del fax controverso.

- 88 Tuttavia, il ricorrente non precisa quali siano gli interessi che avrebbero dovuto essere valutati a fronte del fatto che la memoria contenente i motivi del ricorso era stata presentata fuori termine.
- 89 Del resto, la decisione della commissione di ricorso sulla ricevibilità del ricorso non ha impedito al ricorrente di chiedere la restitutio in integrum, come, in realtà, ha fatto il 23 dicembre 2009. Orbene, dai punti 25 e 26 di cui sopra emerge che il trattamento di detta domanda da parte della commissione di ricorso nella decisione 22 marzo 2010 non rientra nell'oggetto della controversia dinanzi al Tribunale.
- 90 Poiché tutti gli argomenti del ricorrente sono stati disattesi, occorre respingere i due motivi da lui dedotti.

*Sulla domanda di provvedimenti istruttori*

- 91 Il ricorrente chiede al Tribunale di sentire due testimoni al fine, da un lato, di dimostrare che i fax provenienti dall'UAMI indicano il numero di fax del mittente e, dall'altro, di descrivere la prassi di lavoro in seno all'ufficio del suo rappresentante, in particolare per quanto concerne l'elaborazione dei fax in entrata. Il ricorrente afferma che tale misura consentirà di fornire la prova che la decisione della divisione di annullamento non è stata notificata al suo rappresentante via fax il 20 maggio 2009.
- 92 Orbene, alla luce di quanto sopra esposto ai punti 75-78 e 81-83, né la questione se i fax provenienti dall'UAMI indichino il numero di fax del mittente né le modalità di organizzazione del lavoro nell'ambito dell'ufficio del rappresentante del ricorrente sono rilevanti ai fini della soluzione della controversia dinanzi al Tribunale. Di conseguenza, si deve respingere la domanda di provvedimenti istruttori in quanto inconferente.

- <sup>93</sup> Alla luce di quanto precede, occorre annullare la decisione 22 marzo 2010 nella parte riguardante la domanda di rettifica del ricorrente 23 dicembre 2009, e respingere, per il resto, il ricorso.

### **Sulle spese**

- <sup>94</sup> Ai sensi dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Nelle circostanze della fattispecie occorre decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) La decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 22 marzo 2010 (procedimento R 621/2009-3) è annullata nella parte riguardante la domanda di rettifica del sig. Peter Reisenhel del 23 dicembre 2009.**

**2) Per il resto, il ricorso è respinto.**

**3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.**

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 ottobre 2011.

Firme